



POLO TECNOLOGICO LUCCHESE

BOZZA DI STATUTO REVISIONATO

Agosto 2015

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE

Indice

Titolo I - Costituzione – oggetto – sede – durata – capitale sociale – Rapporti con il socio unico.....	3
Art. 1 - Denominazione sociale e natura.....	3
Art. 2 - Soci.....	3
Art. 3 - Oggetto.....	3
Art. 4 - Sede sociale.....	4
Art. 5 - Durata.....	4
Art. 6 - Capitale sociale e quote.....	4
Art 7 - Finanziamenti del socio.....	5
Titolo II - Organi della società.....	5
Art. 8 - Organi della società.....	5
Art. 9 - Competenze dell'Assemblea.....	5
Art. 10 - Funzionamento dell'Assemblea.....	6
Art. 11 - Amministrazione.....	6
Art. 12 - Consiglio di amministrazione.....	7
Art. 13 - Poteri dell'Organo Amministrativo.....	7
Art. 14 - Rappresentanza sociale.....	8
Art. 15 - Organi di controllo.....	8
Titolo III - Piano operativo , Bilancio e utili.....	9
Art. 16 - Piano Operativo, Bilancio e utili.....	9
Titolo IV.....	9
Norme transitorie e finali.....	9
Art. 17 - Scioglimento della società.....	9
Art. 18 - Clausola compromissoria.....	9
Art. 19 - Disposizioni generali.....	10

TITOLO I - COSTITUZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA – CAPITALE SOCIALE – RAPPORTI CON IL SOCIO UNICO

ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE E NATURA

1. È costituita una società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2463 C.C. denominata Lucca Innovazione e Tecnologia srl.

La società assume la qualifica di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 comma 26 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - SOCI

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Lucca, di seguito, Camera di Commercio è socio unico della società.

ART. 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto principale la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione, ed il trasferimento tecnologico, a favore del sistema delle imprese e del tessuto economico del territorio di riferimento anche mediante la realizzazione, la gestione, lo sviluppo e la promozione di centri per l'innovazione e di poli scientifici e tecnologici nonché la partecipazione temporanea al capitale di rischio delle imprese innovative.

Per il perseguimento del suo oggetto, la società potrà altresì, anche avvalendosi di terzi, compiere attività quali:

a) acquistare, costruire, gestire terreni ed immobili ove ubicare centri di ricerca, d'innovazione e di trasferimento tecnologico, incubatori di imprese, laboratori, compresa l'esecuzione di lavori di restauro e ristrutturazione di fabbricati e porzioni di fabbricati e di opere edili in genere;

b) favorire l'insediamento di imprese innovative, start-up, spin-off universitari, centri di servizio per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, centri di competenza per l'innovazione, operare come incubatore di imprese nuove e/o imprese ad alto potenziale di crescita, adottare le relative operazioni di marketing e comunicazione, organizzare ed erogare servizi ai soggetti operanti nei poli scientifici e tecnologici gestiti;

c) sviluppare, realizzare, gestire e promuovere laboratori, centri per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, progetti di studio, ricerca, sviluppo, innovazione nonché di trasferimento tecnologico, messa in rete e diffusione delle informazioni, formazione, servizi che consentano positive ricadute sul tessuto economico e produttivo del territorio di riferimento anche mediante la partecipazione a progetti e bandi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali;

d) promuovere e realizzare forme di partecipazione temporanea al capitale di rischio, in particolare nelle fasi di start up, di imprese innovative con sede operativa, oggetto dell'investimento, nel territorio di riferimento.

e) partecipare e favorire la partecipazione a progetti a valere su risorse regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali anche tramite la promozione o l'organizzazione diretta di tali progetti

La società potrà infine compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, nonché potrà assumere sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire.

ART. 4 - SEDE SOCIALE

1. La società ha sede nel Comune di Lucca, all'indirizzo risultante dall'iscrizione al registro delle imprese di Lucca ai sensi dell'art. 111 ter disp. Att. C.C. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune è deciso con semplice delibera dell'Organo Amministrativo e non comporterà modifica dello Statuto.

2. L'Organo Amministrativo, dietro parere favorevole della assemblea, ha inoltre la facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, comma 2, n. 2 del Codice Civile).

ART. 5 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

1. Il capitale sociale è di euro 13.400.000,00 (tredicimilioniquattrocentomila/00), diviso in quote, ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

2. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

3. Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, con deliberazione del socio unico, anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e partecipazioni.

4. La società può ricevere contributi in conto esercizio e in conto investimenti.

5. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

ART 7 - FINANZIAMENTI DEL SOCIO

1. La società potrà acquisire dal socio versamenti comunque denominati (ad esempio a fondo perduto, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento di capitale.) e finanziamenti infruttiferi d'interessi salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, il tutto nel rispetto di quanto previsto della normativa vigente e dalle norme vigenti in materia di raccolta di risparmio tra il pubblico.
2. Ai finanziamenti del socio si applica l'art. 2467 del Codice Civile.

TITOLO II - ORGANI DELLA SOCIETÀ

ART. 8 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

1. Sono organi della società:
 - Assemblea;
 - Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico;
 - Organo di controllo

ART. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio sottopongono alla sua approvazione.
2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, del Codice Civile e comunque:
 - a. approvazione del bilancio e deliberazioni conseguenti;
 - b. la composizione, la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo nonché la eventuale determinazione del compenso;
 - c. la nomina dell'Organo di controllo nonché la determinazione del compenso relativo;
 - d. approvazione degli atti di programmazione e del piano operativo;
 - e. approvazione della relazione sullo stato di attuazione del piano operativo;
 - f. prestazioni di garanzia, fideiussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili qualora dette operazioni superino il valore di 50.000,00 (euro cinquantamila/00) fatto salvo per le fideiussioni a favore dell'Amministrazione finanziaria e di altri Enti pubblici;
 - g. assunzioni di mutui;
 - h. la vendita dell'azienda o di ramo d'azienda e lo scioglimento anticipato della società;
 - i. la costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 3 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del Codice Civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
 - j. partecipazione temporanea al capitale di rischio di imprese innovative;
 - k. dichiarazione di strategicità per i cespiti della società;

- l. cessione, anche parziale, dei cespiti dichiarati strategici;
- m. ogni altro atto di straordinaria amministrazione il cui valore ecceda Euro 50.000,00

3. Tutte le decisioni del socio possono essere adottate anche attraverso deliberazioni per consultazione o consenso scritto, salvo i casi in cui per legge le decisioni devono essere adottate per delibera assembleare.

4. Il patrimonio costituito da immobili dichiarati strategici è, di norma, inalienabile. Potrà essere sottoposta all'Assemblea per straordinarie ragioni una eventuale proposta di cessione anche parziale dei predetti cespiti.

ART. 10 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale, purché nel territorio italiano.

2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con PEC, fatto pervenire al socio, agli amministratori o all'Amministratore unico e all'Organo di controllo; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico e tutti i membri dell'Organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

4. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta.

5. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

6. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

ART. 11 - AMMINISTRAZIONE

1. La società può essere amministrata:

- a. da un Amministratore unico;
oppure

- b. da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina adottato nel rispetto della normativa vigente per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna

2. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile e di quanto disposto dal dlgs 39/2013 e seguenti modifiche.

3. Gli amministratori durano in carica sino a dimissioni o revoca ovvero per il periodo determinato dal socio all'atto della nomina. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

4. Gli amministratori non hanno diritto ad alcun risarcimento danni anche in caso di revoca senza giusta causa.

5. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e l'eventuale compenso deliberato dall'Assemblea nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un Segretario anche estraneo. Il Presidente del Consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Le decisioni del Consiglio sono sempre assunte con deliberazione collegiale.

Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed all'Organo di Controllo, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, via PEC. Il Presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio/video/web conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ART. 13 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea .

2. Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico può nominare un direttore generale, dirigenti, institori e procuratori. Può conferire procure a terzi per singoli atti o per determinate categorie di atti. Per la nomina del direttore generale e dei dirigenti va acquisito il parere favorevole dell'assemblea.

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e del presente statuto, ad uno o più dei suoi componenti

4. Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art. 2381, commi 2 e 3, del Codice Civile, sono di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

- a. predisposizione della proposta degli atti di programmazione e del piano operativo e relative variazioni;
- b. predisposizione della relazione sull'attuazione degli atti di programmazione, del piano operativo annuale da proporre all'Assemblea entro il 31.12 di ogni esercizio per l'esercizio seguente;
- c. le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
- d. le decisioni inerenti le partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società da proporre all'Assemblea ai sensi della lettera –i- del comma 2 dell'articolo 9 del presente statuto;
- e. prestazioni di garanzia, fideiussioni e concessioni di prestiti da proporre all'Assemblea ai sensi della lettera –f-- del comma 2 dell'articolo 9 del presente statuto;
- f. assunzione di mutui da proporre all'Assemblea;
- g. le decisioni inerenti la partecipazione temporanea al capitale di rischio di imprese innovative da proporre all'Assemblea ai sensi della lettera –j- del comma 2 dell'articolo 9 del presente statuto.

ART. 14 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, a che ne fa le veci, con l'uso della firma sociale.

2. Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti loro delegati dal Consiglio di amministrazione.

3. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai dirigenti, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

ART. 15 - ORGANI DI CONTROLLO

1. Il controllo legale dei conti può essere affidato, a discrezione dell'Assemblea, a un Collegio sindacale o a un Revisore.

2. Il Collegio sindacale, qualora istituito, si compone, nel rispetto della normativa vigente per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna, di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati dall'Assemblea la quale designa anche il presidente. I sindaci o il revisore, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci o del revisore è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

3. L'Organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge.

4. Delle attività dell'Organo di controllo si dovrà compilare verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del Collegio sindacale o del revisore.

TITOLO III - PIANO OPERATIVO , BILANCIO E UTILI

ART. 16 - PIANO OPERATIVO, BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo Amministrativo forma il bilancio a norma di legge.
2. Il Piano Operativo consiste nella Relazione Previsionale Annuale e Triennale delle attività da svolgere, corredata del relativo Budget economico e del Piano Annuale e Triennale degli investimenti oltre che della Relazione sulle attività svolte nell'esercizio in corso con gli scostamenti rispetto al Piano Operativo approvato.
3. Il Piano Operativo è redatto dall'Organo Amministrativo e sottoposto alla approvazione della assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno, nel corso dell'esercizio possono essere portate all'approvazione della assemblea modifiche allo stesso.
4. Il bilancio, redatto ai sensi dell'art. 2478 bis del Codice Civile è presentato al socio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora si tratti di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale e fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, non potranno essere distribuiti e verranno utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale, ovvero accantonati in apposite riserve.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 17 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e il compenso.

ART. 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relative al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da o contro gli amministratori (o loro eredi), i sindaci (o loro eredi) ed i liquidatori (o loro eredi), saranno deferite alla decisione in via rituale di un Arbitro Unico, da nominarsi in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze, Istituzione Arbitrale promossa dalla Camera di Commercio di Firenze, dall'Ordine degli Avvocati di Firenze, dall'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze e dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato. Il Tribunale Arbitrale deciderà in base a detto Regolamento che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare, con decisione secondo diritto. Sede dell'Arbitrato sarà Firenze.

2 Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti, la società si atterrà alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti relative a società che svolgono attività di interesse generale il cui capitale è interamente detenuto da soggetti pubblici